



# COMUNE DI ISASCA

PROVINCIA DI CUNEO

P.zza del Municipio n. 5

C.A.P. 12020 – TEL.e FAX 0175 – 56.72.40

Codice Fiscale e P.Iva: 00498630045

E-mail: [isasca@ruparpiemonte.it](mailto:isasca@ruparpiemonte.it) PEC: [isasca@postemailcertificata.it](mailto:isasca@postemailcertificata.it)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.17

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - ANNO 2020 - CONFERMA - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **20:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>FOGLIO GUIDO</b>	Sindaco	X	
<b>FORNIGLIA ROBERTO</b>	Consigliere	X	
<b>GIORDANO ALESSANDRO</b>	Consigliere	X	
<b>GIRAUDO ROBERTO</b>	Consigliere		X
<b>DALMASSO MARIA MADDALENA</b>	Consigliere		X
<b>BERTRANDA LUCA</b>	Consigliere		X
<b>GIORDANO MAURO COSTANZO</b>	Consigliere	X	
<b>VINCENTI ELENA</b>	Consigliere		X
<b>VINCENTI GIORGIO</b>	Consigliere	X	
<b>RINAUDO GIOVANNI BATTISTA</b>	Consigliere	X	
<b>VINCENTI MARIO RENATO</b>	Consigliere	X	
Totale Presenti:			7
Totale Assenti:			4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FOGLIO GUIDO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale si riunisce nella Sala del Consiglio osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di osservanza del distanziamento sociale.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,4
c) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado- Riduzione del 50% della base imponibile	0,85
d) Aree edificabili	0,85

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

aliquota 1,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota 1,00 per mille ordinaria (altri immobili);

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare e disponendo, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Esaminata** la griglia di aliquote per l'anno 2020 così come proposta dalla giunta comunale ed elaborata dai competenti uffici dando atto che la stessa non si discosta da quella approvata lo scorso anno con la precisazione che le aliquote proposte rappresentano la sommatoria di quelle relative all'IMU ed alla TASI;

**Dato atto**, inoltre, che per quanto concerne le eventuali aliquote agevolate bisogna tener conto che, a decorrere dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 alla luce delle nuove disposizioni in materia introdotte dalla L. 27.12.2019 n. 160 (L. di bilancio 2020) che all'art. 1

co. 779 fissava al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e del relativo regolamento IMU;

**Preso atto che** l'art. 138 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" convertito dalla L. 77/2020 ha riportato tutte le scadenze di approvazione relative all'IMU ed alla TARI entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione che per il 2020 è fissato al 30 settembre dall'art. 106 co. 3 bis dello stesso D.L. 34/2020 convertito;

**Richiamata** la precedente DCC n. 16 assunta nella seduta odierna con la quale è stato licenziato il nuovo Regolamento sull'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 1 co. 777 della L. 160/2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

### DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020) le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
e) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
f) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,4
g) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado- Riduzione del 50% della base imponibile	0,85
h) Aree edificabili	0,85

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 3) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- 4) Di precisare, in proposito, che l'art. 106 co. 3 bis D.L. 34/2020 convertito con L. 17/07/2020 n. 77 attraverso la modifica e l'integrazione dell'art. 107 co. 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18 ha rinviato, per il solo anno 2020, i termini suddetti rinviandoli rispettivamente al 31 ottobre ed al 16 novembre.
- 5) Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.
- 6) Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: FOGLIO GUIDO

**IL VICE SINDACO**  
F.to: FORNIGLIA Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Isasca, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2020

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Isasca, li **04/08/2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

*(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)*

Isasca, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

---